

Sebastian Stepan, 'Scaevola noster'. Sulla possibile influenza di Cervidio Scevola nei libri *disputationum* di Trifonino, Tübingen, Mohn Siebrok, 2018, pp. XV-273, ISBN 9783161556609.

Il tema delle scuole di diritto e della trasmissione del sapere giuridico nell'Impero è stato di recente affrontato da Sebastian Stepan, nel volume *'Scaevola noster. Schulgut in den, libri disputationum 'des Claudius Tryphoninus?'*, Tübingen 2018, edito per i tipi della Mohr Siebeck. Si tratta della prima opera monografica dello Studioso tedesco, che racchiude in essa gli esiti della dissertazione del dottorato di ricerca svolto presso la Facoltà giuridica della Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg. L'indagine si inserisce in un proficuo filone di ricerche della scuola romanistica di Heidelberg, inaugurate da Christian Baldus¹, sulla figura di Cervidio Scevola, giureconsulto attivo nel II secolo d.C., consigliere fidato di Marco Aurelio e maestro di un'intera generazione di giuristi. Ed è proprio sul legame tra Scevola e i suoi allievi che si concentra la ricerca dell'autore, il cui solo titolo racchiude la complessità e la ricchezza del tema prescelto e della trattazione.

'*Scaevola noster*' è, infatti, l'espressione – carica di un valore quasi affettivo, che proverrebbe dalla familiarità e dalla consuetudine – con cui il giurista viene ricordato da Iulius Paulus e da Claudius Tryphoninus². Nel libro oggetto del nostro esame, a Paolo viene dedicato solo un breve cenno iniziale, nonché un ruolo secondario nello svolgimento delle argomentazioni, le quali sono invece concentrate – come il sottotitolo bene precisa – sulla figura di Trifonino e sul tentativo di individuare, nella sua raccolta di *disputationes*, una diretta risalenza scevoliana³.

Il lavoro si articola in tre parti. La prima parte, a sua volta divisa in sette sezioni, ha una funzione introduttiva, circoscrive il tema e gli obiettivi della ricerca della stessa e descrive, con un'attenzione e un rigore assai apprezzabili, il metodo in essa adottato.

L'autore precisa di non volere accertare la tesi – formulata in letteratura sia sulla base della citata formulazione '*Scaevola noster*', sia sulla base delle note apposte alle

¹ Si possono citare, a titolo esemplificativo: C. Baldus, *Zum Begriff des debitum bei Cervidius Scaevola, Schuldrecht, Erbrecht und Prozessrecht zwischen Hochklassik und Spätklassik*, in J.D. Harke (Hg.), *Facetten des römischen Erbrecht*, Berlin-Heidelberg 2012, 1 ss.; Id., *'Iura in iuribus aliena'?* *Zu D. 20.1.31 (Scaevola 1 resp.)*, in J. Hallebeek (Hg.), *'Inter cives necnon peregrinos'. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 61 ss.; J.M. Gokel, *La parola 'alioquin' nell'opera di Quinto Cervidio Scevola. Un indizio per una 'deductio ad absurdum' quale strumento per la costruzione di un 'sistema giuridico interno'?*, in P. Buongiorno, S. Lohsse (Hg.), *'Fontes Iuris'. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten. Lecce 30-31 marzo 2012*, Napoli 2013, 65 ss.; Ead., *Sprachliche Indizien für inneres System bei Q. Cervidius Scaevola*, Berlin 2014; S. Stepan, *De maestros y discípulos. Observaciones en cuanto al 'debitum' en las obras de juristas clásicos*, in *SCDR*. 28, 2015, 1069 ss.; Id., *'Scaevola noster. Imperator nostri et ceteri nostri'. ¿Nuevas autoridades desde cuándo?*, in *SCDR*. 29, 2016, 353 ss.

² Per la descrizione delle ricorrenze dell'aggettivo *noster* soprattutto nei passaggi paolini che richiamano il pensiero di Scevola, sia consentito il richiamo a A. Spina, *Ricerche sulla successione testamentaria nei 'Responsa' di Cervidio Scevola*, Milano 2012, 56 ss., in particolare 59.

³ Si tratta di un'opera in almeno ventuno libri, di cui i *Digesta Iustiniani* tramandano circa settanta frammenti, verosimilmente redatta, nella prima parte, sotto l'impero di Caracalla e Geta, nella seconda parte, sotto l'impero del solo Caracalla: O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* 2, Lipsiae 1889, col. 351 ss.

opere casistiche del maestro⁴ – che Trifonino sia stato realmente un allievo di Scevola. Stepan intende, semmai, tentare di rispondere a una domanda di più ampio respiro, sul tema della trasmissione del sapere giuridico nel II-III secolo d.C., e sui luoghi in cui essa si sarebbe svolta. Più specificamente, il quesito fondamentale posto dall'autore può essere così sintetizzato: se, attraverso la lettura dei brani di un'opera di età severiana, sia possibile acquisire una conoscenza complessiva sulla formazione scolastica dei giuristi tardoclassici. Più concretamente, come già anticipato, l'indagine si declinerebbe come verifica della possibilità di individuare la traccia di un'attività didattica o di un influsso di Scevola nei *libri disputationum* di Trifonino.

Poste tali premesse (I, § 1), dall'autore puntualmente riprese e sviluppate nel prosieguo del lavoro, questi traccia un sintetico profilo biografico dei giuristi coinvolti nella ricerca: Claudio Trifonino, Scevola (cui si accompagna la sommaria descrizione dei contenuti delle opere propriamente casistiche, ossia *Digesta* e *Responsa*, nonché della raccolta di *Quaestiones*) e Giulio Paolo (I, § 2), per poi precisare ulteriormente da quali basi ed entro quali confini egli intenda condurre la ricerca (I, § 3).

Stepan ritiene si possa ragionevolmente immaginare di cogliere, nei testi sopravvissuti nei *Digesta Iustiniani*, le tracce della relazione tra maestro e allievo, relazione utile per illuminare il tema della tradizione scolastica in quel periodo – compreso tra la morte di Giuliano e l'epoca tardoclassica – in riferimento al quale mancano testimonianze esplicite sulle scuole di diritto (ossia quelle che l'Autore chiama '*Meta-Quellen*' come le Istituzioni di Gaio, o il *liber singularis Enchiridii*) e le notizie di cui si dispone sono assai esigue e di controversa interpretazione⁵. Vi sono, infatti, fonti che proverebbero – almeno indiziariamente – l'esistenza di una formazione scolastica e di luoghi specifici in cui veniva svolta⁶; esemplari in questo senso sarebbero: D. 40.15.1.4 (*Marcian lib. sing. de delatorib.*); D. 20.5.12.1 (*Tryph. 8 disp.*); D. 49.17.19 pr. (*Tryph. 18 disp.*), in cui si riscontra la presenza di un lessico che allude alla vita scolastica (lo stesso termine *disputationes*, o il locativo '*in auditorio*')⁷; D. 28.2.19

⁴ Per le quali fondamentale è ancora il contributo in due volumi di M. Sixto, *Las anotaciones de Trifonino a C. Escévola*, 1 e 2, Santiago de Compostela 1989.

⁵ Sul tema delle scuole nel II secolo, si rimanda al saggio di E. Stolfi, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI*, 63, 1997, 1 ss.

⁶ Così S. Stepan, '*Scaevola noster*'. *Schulgut in den 'libri disputationum' des Claudius Tryphoninus?*, Tübingen 2018, 16 e nt. 1.

⁷ Ai brani scelti dall'autore si potrebbe forse aggiungere il passo ulpiano (cfr. Stepan, '*Scaevola*' cit. 9 nt. 41) che descrive Scevola *in auditorio* al fianco di Marco Aurelio: D. 36.1.23 pr. (*Ulp. 5 disp.*): *Mulier, quae duobus filiis in potestate patris relictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem instituit eumque rogavit liberis suis post mortem patris eorum hereditatem suam restituere vel ei qui eorum superasset: eisdem emancipatis a patre suo vitricus restituisse hereditatem dicebatur; mox alter ex filiis vivo patre decessisse: quaerebatur, an is, qui supererat ex filiis, partem fratri suo restitutam petere possit quasi praemature datam. Scaevola divum Marcum in auditorio de huiusmodi specie iudicasse refert: Brasidas quidam Lacedaemonius vir praetorius, cum filiis suis ab uxore divortio separata, si morte patris sui iuris fuissent effecti, fideicommissum relictum esset, eos emancipaverat: post emancipationem fideicommissum petebant. decrevisse igitur divum Marcum refert fideicommissum eis repraesentandum intellecta matris voluntate, quae quia non crediderat patrem eos emancipaturum, distulerat in mortem eius fideicommissum non dilatatura id in mortalitatem, si eum emancipaturum sperasset. secundum haec dicebam et in proposita quaestione decretum divi Marci esse trahendum et recte fideicommissum utrisque solutum.*

(Paul. 1 *ad Vitellium*), in cui Paolo riporta la spiegazione al *responsum* di Scevola che vieta le *exheredationes ex re certa*, e precisa che tale spiegazione venne data ‘*in disputando*’; D. 23.3.78.4 (Tryph. 11 *disp.*), in materia di *ius dotium*, da cui emergerebbe che anche le *disputationes* di Trifonino avvenissero *in auditorio* (*Julianus de parte tantum dotali loquitur; et ego dixi in auditorio illam solam dotalem esse*)⁸. Si rinven- gono, inoltre, fonti che descrivono i giuristi in veste di allievi: basti pensare proprio ai passi in cui Trifonino e Paolo richiamano il magistero di Scevola con l’espressione ‘*Scevola noster*’⁹.

Difatti, se le *sectae* del I secolo appaiono efficacemente rappresentate dall’antitesi tra Sabiniani e Proculiani (come l’Autore stesso precisa: I, § 3, lett. B), le immagini sono molto più confuse per il II-III secolo, tanto che qualunque riflessione sull’idea di scuola di diritto in questo periodo, dovrebbe passare necessariamente – nella ricostruzione dell’autore – attraverso l’analisi del rapporto individuale tra singolo docente e singolo allievo, da svolgersi attraverso la lettura dei passi superstiti della compilazione giustiniana.

La ricerca, dunque, viene condotta attraverso criteri ritenuti idonei a verificare l’esistenza di un legame di scuola: le comunanze stilistiche; la tradizione di idee e di soluzioni e il loro sviluppo; l’acquisizione di concetti comuni; il metodo argomentativo; la scelta di temi e materie oggetto di insegnamento. Su alcuni di tali criteri è opportuno fornire precisazioni. Ad esempio, è evidente come tra i due giuristi sia notevole la distanza stilistica: se lo stile di Scevola può essere definito ‘laconico’, quello di Trifonino è connotato da una maggiore prolissità. In letteratura, peraltro, la scrittura di Cervidio Scevola è stata oggetto di maggiore attenzione rispetto a quella dell’allievo, soprattutto per quanto attiene le opere squisitamente casistiche, ossia *Responsa e Digesta*. A questo proposito, si può ricordare non soltanto il ricorrere di una struttura fissa del *responsum* – articolata in tre momenti: la descrizione del fatto, il *quaesitum* e il vero e proprio *responsum* –, ma un andamento del discorso – serrato, poco incline ai virtuosismi e alle eleganze – che costituirebbe una cifra interpretativa dell’intera opera scevoliana, arricchita, nella prosa delle *Quaestiones*, dall’influenza dell’insegnamento frontoniano – con la ricerca dell’arcaico nel linguaggio – e dalle ‘contaminazioni’ del mondo africano¹⁰. Lo ‘*Stilprofil*’ di un giurista – sottolinea a più riprese l’autore – dipende dal pubblico cui si rivolge e dallo scopo cui mira, e si interseca, nel modello prescelto (Scevola/Trifonino), proprio con il problema testuale e di tradizione delle fonti. In particolare, se si ammette, come fa parte della letteratura¹¹ – sulla base delle annotazioni di Trifonino ai responsi del maestro – che egli ne abbia anche curato la pubblicazione, occorre domandarsi se la decisione rappresenti il genuino pensiero di Scevola o un’elaborazione

⁸ Sul punto è però più prudente A. Lovato, *Studi sulle ‘Disputationes’ di Ulpiano*, Bari 2003, 219 e nt. 50, laddove osserva come la discussione di Trifonino avvenga ‘*in auditorio*’, «ma è incerto se si tratti di un’aula giudiziaria o di lezioni», ricordando come F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, Firenze 1968, 420 nt. 4 ammetta entrambe le ipotesi.

⁹ Stepan, ‘*Scaevola*’ cit. 17 nt. 2.

¹⁰ T. Masiello, *Le ‘Quaestiones’ di Cervidio Scevola*, Bari 1999, 96 ss.

¹¹ Si pensi a Schulz, *Storia* cit. 420.

dell'allievo, soprattutto per i passaggi – segnalati dall'autore – introdotti da espressioni come *'respondit posse'*¹².

Ancora più complessa si rivela l'applicazione del criterio del *'Tradiertes Gedankent'* e del suo sviluppo successivo. Il tema è intimamente connesso con il problema della possibile definizione dei tratti della personalità dei *prudentes* e della loro individualità (da contrapporsi alla tesi della loro fungibilità¹³), e viene affrontato dall'autore con l'obiettivo di rinvenirvi un valido metodo di verifica dei rapporti tra i due giuristi esaminati. Difatti, pur non essendo ragionevole aspettarsi, all'interno dei *Digesta Iustiniani*, passi gemini di Scevola e di Trifonino (avendo i compilatori lavorato all'eliminazione delle duplicazioni), è possibile immaginare che l'influenza del maestro si avverta negli sviluppi della successiva elaborazione di età severiana. In particolare, da un lato – precisa Stepan – appare lecito attendersi che una regola, un'idea, una tecnica esegetica enunciata dal maestro sia stata successivamente applicata, in fattispecie simili, raggiungendo esiti nuovi. Dall'altro lato, la natura casistica delle opere scevoliane e le dinamiche del *ius controversum* renderebbero altamente improbabile che la relazione maestro/allievo corrisponda ad una sorta di 'dipendenza scolastica', espressione con cui l'autore sembra alludere ad un'ininterrotta aderenza dell'allievo alle posizioni del maestro. Il punto, nell'economia complessiva del lavoro di Stepan, si rivela cruciale: d'altra parte, vale forse la pena aggiungere che lo stesso Scevola, di chiara formazione sabiniana, nelle *Quaestiones*, seppur cautamente, ammette di seguire un'opinione di Proculo¹⁴, sicché sarebbe difficile attendersi da Trifonino un'adesione totale alle tesi del maestro, sia nelle *Disputationes*, sia – e forse in maniera ancora più evidente – nelle *notae* ai suoi *Digesta*¹⁵.

¹² Sul punto appaiono condivisibili le conclusioni cui giunge Sixto, *Las anotaciones* 1 cit., in particolare 115, in cui la Studiosa propende per ritenere genuine le *notae* di Trifonino ai *Digesta* e *Responsa* di Scevola, individuandovi un registro lessicale e stilistico comune e riconoscibile, tale da fare propendere per la loro attribuzione ad un medesimo autore.

¹³ Così decisamente affermata da F. von Savigny, *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1840³, 157. Sulla linea di studi che va da Savigny a Schulz, ancora di recente A. Schiavone, *Singularità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in A. Schiavone (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla 'Palingenesia Iuris Civilis' agli 'Scriptores Iuris Romani'*, Torino 2017, 5 ss.; sulla tradizione storiografica successiva a tale posizione e sugli sviluppi che portarono a superare la tesi della fungibilità e della *Isolierung* (così F. Schulz, *I principi del diritto romano*, Firenze 1946, 16 ss.) dei giuristi romani, si può leggere E. Stolfi, *Fra 'Kunstgeschichte' e 'Künstlergeschichte'. Il problema dei generi letterari*, in Schiavone (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna* cit., 49 ss., cui si rimanda anche per l'ampia bibliografia ivi citata.

¹⁴ D. 29.7.14 (Scaev. 8 *quaest.*): *Quidam referunt, quantum repeto apud Vivianum, Sabini et Cassii et Proculi expositam esse in quaestione huiusmodi controversiam: an legata, quae posteaquam instituti mortem obierunt codicillis adscripta vel adempta sunt, a substitutis debeantur, id est an perinde datio et ademptio etiam hoc tempore codicillis facta valeat ac si testamento facta esset. quod Sabinum et Cassium respondisse aiunt Proculo dissentiente. nimirum autem Sabini et Cassii collectio, quam et ipsi reddunt illa est, quod codicilli pro parte testamenti habentur observationemque et legem iuris inde traditam servant. ego autem ausim sententiam Proculi verissimam dicere...*

¹⁵ Nonostante Sixto, *Las anotaciones* 1 cit. 115, parli di note non critiche ma esplicative, vi sono esempi di un atteggiamento 'correttivo' dell'allievo nei confronti della posizione del maestro. Parebbe, infatti, almeno un aggiornamento alla tesi scevoliana e non una semplice spiegazione la nota di Trifonino versata in D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*), sulla quale ci si soffermerà *infra*.

Delicata è stata la scelta, da parte dell'autore, dei brani da sottoporre ad esame. La domanda alla base della selezione effettuata è stata la seguente: in presenza di quali condizioni si può ragionevolmente supporre un influsso di Cervidio Scevola sul pensiero di Trifonino, posto che si verte in un campo in cui la certezza non sembra potere rappresentare un obiettivo perseguibile? Anche alla luce di ciò, lo studioso tedesco propone, quindi, ulteriori criteri per una valutazione della plausibilità dei risultati (I, §5), che dovranno tenere conto, in definitiva, dell'esistenza di una tradizione giurisprudenziale non chiusa, ossia di un passato mai perso in cui la relazione Scevola/Trifonino affonderebbe le proprie radici. È questa la ragione che costringerebbe a verificare se uno stesso pensiero emergente da contenuti scevoliani sia presente anche nei lavori di giuristi a lui contemporanei, ovvero appaia la continuazione del pensiero di un maestro di età precedente. Si potrebbe, dunque, immaginare una diretta derivazione del pensiero di Trifonino da Scevola qualora la posizione assunta da quest'ultimo non trovi corrispondenze in quella di altri giuristi a lui contemporanei o precedenti. Ancora, occorre considerare se il pensiero di Scevola sembri sopravvivere nella sola opera di Trifonino, ovvero se trovi fortuna anche nel lavoro di giuristi di età severiana, ovvero se questi accogliessero soluzioni di segno opposto.

Lo studioso precisa come la scelta di tali criteri non sia stata compiuta *ex ante* (I, § 6 *Nicht-apriorische Natur der Kategorien*), ma sia stata il risultato di una continua revisione degli strumenti metodologici, condotta simultaneamente allo svolgimento del lavoro, che ha portato all'enucleazione degli argomenti sui quali svolgere un'approfondita riflessione: il peculio castrense, la dote, il concetto di *debitum*, l'invalidità testamentaria, l'applicazione della *lex Falcidia* al testamento del soldato, l'usucapione da parte del *captivus*.

La scelta dei frammenti appare ampiamente meditata (I, § 7, C – *Auswahl von Vergleichsstellen*). Viene escluso dall'autore, per ovvie ragioni di tempo e in quanto esorbitante gli obiettivi della ricerca, un confronto sistematico tra tutti i passi di Scevola e tutti i passi di Trifonino; si è deciso di limitare l'oggetto dell'indagine ai soli *libri disputationes* di Trifonino, escludendo, quindi, di esaminare il dialogo tra maestro e allievo quale emergente dalle annotazioni ai *Digesta* e ai *Responsa* scevoliani; l'autore dichiara, poi, di avere eliminato quei passi che *ictu oculi* sembravano riflettere il contenuto di una costituzione imperiale, ovvero il solo pensiero di giuristi di età severiana, ovvero i testi, esili dal punto di vista dell'escerto sopravvissuto, che presentano contenuti troppo esigui per consentire un confronto testuale.

Nella seconda parte del lavoro, l'autore propone la meditata antologia di brani, la loro traduzione e il loro commento, applicando i criteri individuati e spiegati in precedenza e giungendo a risultati spesso condivisibili.

Normalmente, dopo un breve *excursus* dedicato alla materia trattata, l'autore avvia la riflessione da una posizione rilevante assunta da Trifonino, mentre solo in un caso – in riferimento all'idea di *debitum* (II, § 10, A) – egli preferisce anticipare l'esposizione dell'idea scevoliana, per poi verificare la corrispondenza al pensiero dell'allievo.

In questa sede non sarà possibile ripercorrere la totalità delle scelte esegetiche, dei passaggi concettuali e delle tecniche del confronto che emergono dallo svolgimento dall'assai articolato ragionamento, il quale, per ognuno dei temi individuati, si segnala

per la rigorosa esegesi, l'attenzione al dato testuale e la ricchezza delle indicazioni bibliografiche, che denotano uno studio approfondito della letteratura. Ogni passo viene presentato nel testo latino e nella traduzione tedesca proposta dall'autore, in una colonna parallela che consente al lettore un preciso e immediato confronto.

Si ripercorreranno, ora, alcuni passaggi del lavoro che si ritengono particolarmente significativi.

La prima riflessione di Stepan è in materia di assegnazione patrimoniale del *peculium castrense* (II, § 8), tema assai discusso sin dalla dottrina più datata, che si era divisa nell'identificazione dei beni da ritenersi compresi nella particolare figura, da distinguere rispetto al mero *peculium* (come ricorda l'autore, II, § 8, A)¹⁶. L'esegesi di D. 49.17.19.3 (Tryph. 18 *disp.*) si concentra sulle due affermazioni secondo cui *non posse dominium apud duos pro solido fuisse, postliminii cuiusdam similitudine* e *retroque vidatur habuisse rerum dominia*, a partire dalle quali l'autore svolge riflessioni circa una sorta di 'proprietà pendente' in capo al *paterfamilias*, e circa la rilevanza del paragone con il *postliminium*. La successiva lettura dei §§ 4 e 5 del medesimo frammento chiarirebbero la possibilità di immaginare il *peculium castrense* come insieme di beni di proprietà del *filiusfamilias*. In particolare, alcuni passaggi del paragrafo 5 – utilmente messi in luce dall'autore attraverso una speciale veste grafica – appaiono significativi: *Non tam facile est dicere continuatum patri post mortem filii rerum peculii dominium, a patre ad eum transisse proprietatem, quod absurdum est, quo non fuit in dominio patris*. Stepan focalizza l'attenzione sull'annoso problema della sorte del testamento con cui il *miles* abbia destinato il proprio peculio, sul *dies cedens* e sulle specifiche soluzioni adottate da Trifonino, nonché sulle prospettive soltanto all'apparenza simili adottate dai contemporanei Papiniano e Ulpiano, rispettivamente in D. 40.5.23.2 (Pap. 9 *resp.*), D. 49.17.15.4 (Pap. 35 *quaest.*) e in D. 4.4.3.10 (Ulp. 11 *ad ed.*), D. 30.44 pr. (Ulp. 22 *ad Sab.*), D. 39.5.7.4-6 (Ulp. 44 *ad Sab.*). Ne emergerebbe l'unicità della posizione di Trifonino: se si avverte, nei giuristi del III secolo, la necessità di superare uno iato tra realtà e costruzione giuridica, solo Trifonino escluderebbe che al *paterfamilias* spetti la proprietà dello schiavo oggetto del *peculium castrense*, almeno fino a quando il *miles* sia in vita. La ricognizione sulla giurisprudenza severiana si chiude con la domanda: la peculiare posizione adottata da Trifonino può ritenersi eredità di Cervidio Scevola? La risposta è cercata dall'autore in due frammenti, dalla cui accurata esegesi – premesso un interessante *excursus* sull'obbligo di *rationes reddere* – Stepan perviene a individuare una tendenza tipicamente scevoliana a valorizzare il ruolo dei sottoposti. Nell'ipotesi di D. 34.4.31.3 (Scaev. 14 *dig.*), Scevola riconosce alla *filiafamilias* la facoltà di disporre del proprio peculio concedendo denaro a mutuo, così da limitare il potere del *paterfamilias* di esigere dal debitore il denaro dovuto. In D. 40.7.40.3-6 (Scaev. 24 *dig.*), il maestro ammetterebbe per lo schiavo la possibilità di fare uso del *peculium* ricevuto in eredità anche prima dell'avveramento della condizione '*si rationem omnem ... reddiderit*'. Entrambe le fattispecie segnalerebbero l'atteggiamento nuovo di Scevola rispetto allo stato

¹⁶ Sul tema, punto di riferimento rimane l'indagine di H. Fitting, *Das 'castrense peculium' in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung*, Halle a.d. Saale 1871.

della giurisprudenza di fine II secolo in materia: i risultati di Trifonino, poi, descrivendo il *peculium* come *quasi proprium patrimonium* del *miles*, ne rappresenterebbero l'ulteriore sviluppo. L'autore ha riletto in maniera originale e autonoma fonti a lungo indagate in letteratura, giungendo, attraverso una nuova prospettiva, a un esito tutto sommato verosimile – confermato anche dalla *nota* dell'allievo a D. 34.3.28.7 – sebbene, come già poc'anzi sottolineato, la ricostruzione non si fonda su una puntuale corrispondenza delle fattispecie, ma più genericamente su un atteggiamento nei riguardi dei sottoposti che Scevola avrebbe manifestato e Trifonino avrebbe valorizzato per il caso del *peculio* castrense¹⁷.

Particolarmente persuasiva appare la riflessione dell'autore sul concetto di dote (II, § 9). È noto come il dibattito del II secolo sulla titolarità del patrimonio dotale sia stato vivace, oscillando tra due concezioni: l'idea che la dote fosse di proprietà del marito e l'idea della sostanziale appartenenza di essa alla moglie. La posizione di Trifonino avrebbe segnato un momento di svolta importante, testimoniato da D. 23.3.75 (Tryph. 6 *disp.*), laddove il giurista sostiene che *Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est*. Tale affermazione («Tryphonin perplex klingender Satz», scrive l'autore¹⁸), e la scrupolosa esegesi dell'intero escerto, è il punto di partenza dell'indagine, preceduta da brevi *excursus* sulla disciplina della *dos* (II, § 9, A, I), della *stipulatio duplae* (II, § 9, A, II) e sulle applicazioni della clausola *ad quem ea res pertinebit* (II, § 9, A, III). Stepan dedica un'interessante riflessione anche all'uso del verbo *placuit* utilizzato in D. 23.3.75 (II, § 9, A, IV) e all'espressione *in bonis* (II, § 9, A, V), per poi formulare delle prime parziali conclusioni: egli rinviene nei passi di Trifonino un modello argomentativo presente anche in Paolo D. 21.2.71 (Paul. 16 *quaest.*), tale da fare ipotizzare un atteggiamento comune agli allievi della scuola di Scevola, cui sarebbe ascrivibile una nuova definizione delle facoltà della donna sui beni dotali. In particolare, l'idea di *dos* sposata da Scevola emergerebbe da due passi scelti dall'autore come esemplari: D. 23.3.35 (Scaev. 8 *dig.*) e D. 24.3.50 (Scaev. 2 *resp.*). Nel primo brano verrebbe riservata alla *mulier* la scelta del fondo da vendere per cancellare alcuni debiti, se un fondo maggiormente fruttifero di sua proprietà, ovvero un fondo meno fruttifero rientrante nella dote. Nel secondo testo, invece, la novità sarebbe rappresentata contenuto di un *pactum dotale* che prevedeva la possibilità per la moglie di optare tra la restituzione del bene al fine di ottenere il pareggiamento di guadagni e perdite, ovvero il pagamento del valore del bene medesimo. L'autore sembra escludere che nelle decisioni contenute nelle opere casistiche di Scevola¹⁹ agisca il *favor dotis* (che i giuristi di età severiana avrebbero applicato per mantenere la consistenza economica del patrimonio dotale), poiché ad emergere sarebbe un più generico *favor mulieris*, che si concretizzerebbe nel riconosci-

¹⁷ Nell'opera di Scevola si possono citare altri esempi: D. 15.1.51 (Scaev. 2 *quaest.*), D. 21.2.69 (Scaev. 2 *quaest.*) e i passaggi ulpiani di D. 7.1.25.6 (Ulp. 18 *ad Sab.*) e D. 41.1.23.3 (Ulp. 43 *ad Sab.*).

¹⁸ L'autore sceglie di definire così la *sententia* di Trifonino, richiamandosi alla ricostruzione proposta da J.F. Stagl, 'Favor dotis'. *Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien-Köln-Weimar 2009, 267, come richiamato da Stepan, 'Scaevola' cit. 76 nt. 2.

¹⁹ Come, d'altra parte, si potrebbe argomentare, ad esempio, per D. 23.4.31 (Scaev. 3 *quaest.*) e D. 23.4.29 pr. (Scaev. 2 *resp.*).

mento di facoltà assai vicine a quelle tipiche del proprietario, secondo un'idea già chiara al maestro, ma che nel discorso di Trifonino avrebbe trovato una più netta espressione.

Di particolare interesse appare il terzo argomento, che si sviluppa da un peculiare utilizzo del participio *debitum* nella lingua di Cervidio Scevola. Il discorso prende avvio da un brano dei *responsa*, D. 31.88.10 (Scaev. 3 *resp.*), in cui il giurista contrappone la possibilità di esperire un'azione *quasi ex debito*, a quella di agire con una *persecutio fideicommissi*. Stepan, richiamandosi anche a precedenti studi²⁰, sostiene che Scevola adoperi il vocabolo *debitum* con lo scopo precipuo di limitare la portata del verbo *debere*. Dopo l'accurata esegesi del passo – condotta attraverso l'esame dell'espressione *reddi et solvi* (II, § 10, A, I), della fattispecie del *legatum debiti* (II, § 10, A, II), dell'avverbio *quasi* (II, § 10, A, III) – e proponendo il confronto con altri brani, D. 34.3.28.13-14 (Scaev. 16 *dig.*) e D. 32.93.1 (Scaev. 3 *resp.*)²¹, l'autore sostiene che in D. 31.88.10 Scevola scelga il termine *debitum* espressamente per contrapporre l'obbligazione *inter vivos* a quella sorta *mortis causa ex fideicommissio*, utilizzando, cioè, il vocabolo con una funzione limitatrice di cui non vi sarebbe prova, ad esempio, né in brani giulianeï, né in brani gaiani. Da una significativa antologia di passi di Trifonino, poi, emergerebbe una certa ambiguità nell'uso del participio *debitum* e del verbo *debere*, che, nella maggior parte dei casi, individuerebbero un'obbligazione principale da garantire: così, esemplificativamente, in D. 20.5.12.1 (Tryph. 8 *disp.*), D. 13.7.23 (Tryph. 8 *disp.*), D. 41.1.63.4 (Tryph. 7 *disp.*), D. 46.1.69 (Tryph. 9 *disp.*) e D. 49.15.12.12 (Tryph. 4 *disp.*). Invero, in due passi, D. 46.2.33 (Tryph. 7 *disp.*) e D. 38.2.50.6 (Tryph. 17 *disp.*), Trifonino parrebbe attribuire al vocabolo *debitum* un valore limitativo, tale da richiamare l'utilizzo testimoniato nell'opera di Scevola. Nel primo caso, infatti, *debitum* descriverebbe quanto ancora dovuto al creditore rispetto a quanto *donatum*, mentre nel secondo caso si distinguerebbe un debito ereditario rispetto a un debito sorto *inter vivos*: la connessione tra quest'ultima fattispecie e quella scevoliana dalla quale si è avviata la riflessione sono evidenti, sicché l'autore ritiene ragionevole immaginare una diretta influenza dell'opzione lessicale di Scevola sulle scelte operate dall'allievo.

Il § 11 della II parte è dedicato all'individuazione di una serie di criteri per la valutazione dell'invalidità testamentaria. Stepan focalizza l'attenzione su un passo del libro XX delle *Disputationes* di Trifonino, D. 28.2.28.1, il cui contenuto appare opportuno richiamare. Un *filiusfamilias*, con un figlio che era a sua volta sotto la *potestas* del proprio avo, mentre era *miles*, nel testamento decise anche della sorte del peculio castrense. Una volta morto il padre, e avendo egli cessato di essere militare, si domanda se il testamento dovesse ritenersi invalido. Trifonino osserva che, con la morte del padre, il militare avrebbe cominciato ad avere in sua potestà il figlio che prima non aveva e sarebbe contemporaneamente diventato *paterfamilias*, sicché il figlio sarebbe caduto sotto la sua potestà: perciò il testamento doveva ritenersi invalidato. Tuttavia, laddove

²⁰ Si vedano Baldus, *Zum Begriff des debitum* cit. 1 ss. e Stepan, *De maestros y discipulos* cit. 1069 ss.

²¹ Per una migliore contestualizzazione del pensiero scevoliano, in fattispecie che possono essere spiegate anche per la speciale ambientazione provinciale che farebbe loro da sfondo, si potrebbe leggere anche D. 32.35.7 (Scaev. 18 *dig.*), per il quale mi sia concesso rimandare a Spina, *Ricerche* cit. 226 ss. e in particolare 242 ss.; Ead., *Il negozio della παρακαταθήκη in un passo di Cervidio Scevola*, in *LR*. 4, 2015, 243 ss.

lo stesso figlio fosse stato istituito erede, oppure fosse stato diseredato, il testamento sarebbe rimasto valido, dal momento che il testatore avrebbe acquistato la potestà in forza di un certo ordine naturale (*sed ordine quodam naturali*). Ricostruita così la fattispecie, l'autore individua i quesiti fondamentali che emergono dal testo: la natura del *testamentum* del *filiusfamilias miles* (II, § 11, A, II), le figure degli *agnati postumi* e della *quasi agnatio postumi* (II, § 11, A, III), il criterio espresso dalla formula '*in potestate sua habere coepit*' (II, § 11, A, IV) e infine la chiusa del passo (da *sed si* alla fine) (II, § 11, A, V). Il testo scevoliano con cui è colta una connessione è il paragrafo 6 di D. 28.2.29 (Scaev. 6 *quaest.*) (II, § 11, B), parte di un lunghissimo escerto che sembra riproporre un'intera lezione del maestro in materia di *postumi*. Il brano (noto anche come *lex Gallus*) rappresenta una fonte preziosa perché consente di verificare il metodo utilizzato da Cervidio Scevola nella sua scuola e gli strumenti con i quali formava gli allievi: il contatto diretto con la letteratura giurisprudenziale precedente, evidente nella citazione letterale della clausola testamentaria attribuita ad Aquilio Gallo; l'esegesi dei testi legislativi (nella fattispecie si tratta della *lex Vellea*); la ricerca di una lettura sistematica di *leges* e *iura*; la valorizzazione dell'irriducibile funzione creatrice riservata e riconosciuta al giurista²². Il paragrafo 6 si apre con una domanda: che cosa dire per il caso in cui chi abbia testato avesse un figlio presso i nemici? Segue un'altra domanda, di tono retorico: per quale ragione non si dovrebbe decidere che, se il figlio sia morto prima che sia tornato dai nemici, ma tuttavia dopo la morte del padre, e quindi che il nipote nasca appunto dopo la morte dell'avo, il testamento non sia invalido? Scevola precisa che il caso descritto non riguarda propriamente le previsioni della legge Vellea, e tuttavia risulta più opportuno ammettersi un'interpretazione che salvi la validità del documento, in conformità alla *ratio legis Vellaeae*, che aveva eliminato molti casi di invalidità. Ne consegue – precisa il maestro – che colui il quale abbia istituito il nipote, poi nato dopo la sua morte, sembri averlo istituito correttamente quale *suus*, mentre se fosse stato preterito, l'omissione avrebbe invalidato il testamento. Nella chiusa del paragrafo, si aggiunge che anche nel caso in cui il testamento contenga previsioni generali del tipo: «qualunque dei miei discendenti sia nato dopo la mia morte» o «chiunque sarà nato», qualora nascesse un erede suo, esso risulterebbe istituito. Stepan individua una correlazione tra la rassegna dei casi di *agnatio* e di *quasi agnatio* operata da Trifonino in D. 28.2.28.1, e l'argomentazione svolta da Scevola in D. 28.2.29.6, laddove quest'ultimo ricomprende, in forza dell'interpretazione, tutti i casi di fuoriuscita dalla *patria potestas*. A essere riproposta dall'allievo sarebbe la tecnica di soluzione delle ipotesi di invalidità testamentaria alla luce della fuoriuscita dallo *status* di sottoposti, operando una generalizzazione e una astrazione. La conclusione, che è nel senso di riconoscere una certa, seppur limitata, applicazione del *modus operandi* scevoliano anche in D. 28.2.28.1, sembra fondata, e si apprezza l'accuratezza con cui sono descritte le due fattispecie e la

²² Si rimanda, per l'esegesi dell'intero lungo frammento, allo studio di F. Lamberti, *Studi sui postumi nell'esperienza giuridica romana 2. Profili del regime classico*, Milano 2001, 163 ss. e in particolare 170 ss. Della stessa Studiosa, recentemente, sulla questione della datazione di quella che, per alcuni studiosi, rappresenta l'ultima *lex comitalis*, si veda F. Lamberti, *Per la datazione della lex Vellea al 26 d.C.*, in *Rivista di diritto romano* 18, 2018, 1 ss.

prudenza con cui l'intero ragionamento è condotto. Forse avrebbe giovato alla tenuta complessiva dello stesso una più ampia valutazione dell'ampio escerto scevoliano su cui è fondato il confronto, per meglio sondare l'effettiva e originaria paternità del pensiero ivi espresso: basti riflettere su come, soprattutto nei primi paragrafi del frammento D. 28.2.29, gli stessi *verba* di Aquilio Gallo e di Scevola appaiano confondersi. Ancora, la stessa esposizione scevoliana emergente da D. 28.2.29 potrebbe, a sua volta, avere avuto subito fortemente l'influenza di Giuliano, che viene espressamente citato nei paragrafi 15 e 16. Sotto un secondo profilo, sarebbe stato utile approfondire il riferimento di Trifonino ad un *ordo naturalis*: può forse essere utile ricordare che sono attribuiti a Paolo frammenti in cui l'*ordo successionis* viene individuato come criterio esegetico per sciogliere dubbi sulla sorte di testamenti in cui compaiono sostituzioni pupillari, attribuzioni a titolo particolare, previsioni codicillari²³. Lo stesso Scevola sembra ricorrere a tale criterio – sebbene per una casistica non esattamente coincidente con quella che sarà oggetto di D. 28.2.28.1, ed ancora in materia di *substitutio pupillaris* – in D. 28.3.19 (Scaev. 6 *quaest.*)²⁴, un brano proveniente dallo stesso libro VI delle *Quaestiones* da cui è escerta la *lex Gallus*. Nella prima delle due ipotesi prese in considerazione dal maestro la conservazione del testamento è ottenuta richiamando il criterio dell'*ordo successionis*, che sarebbe particolarmente evidente nel regime della *substitutio*, coordinato dal giurista con le regole in materia di istituzione e diseredazione necessaria dei *postumi*. Scevola propone una soluzione in forza della quale, laddove il testamento abbia più gradi, la *praeteritio* del postumo non nuoce solamente al grado cui si riferisce, ma determina l'invalidità dell'intero documento. I brani citati sono meramente esemplificativi e appartengono ad una materia estremamente ampia e poco dominabile, ma che forse – almeno per la specifica finalità perseguita dall'autore – avrebbe potuto arricchire la valenza probatoria delle due testimonianze accostate, su un tema che aveva diviso i giuristi e su cui le opere di maestro e allievo rivelano l'esistenza di una linea di continuità.

Sono ancora le *Quaestiones* di Scevola – ed in particolare il libro VI²⁵ – il terreno del confronto in materia di applicazione della *lex Falcidia* al testamento del soldato (II, § 12). L'analisi prende avvio da D. 29.1.18 (Tryph. 18 *disp.*), che si articola in due fattispecie. L'autore, come di consueto, affianca all'esegesi del testo brevi ma efficaci trattazioni sulla *lex Falcidia* (II, § 12, A, 1) e, in particolare, sull'applicabilità della *lex Falcidia* al testamento militare (II, § 12, A, 2). Trifonino spiega che, se vi furono legati istituiti durante il servizio militare e legati istituiti dopo il congedo, nel caso di superamento della quota disponibile, la riduzione colpirà solamenti i secondi e non i primi,

²³ A mero titolo esemplificativo, si possono ricordare le fattispecie versate in D. 30.126 (Paul. *liber sing. de sec. tab.*).

²⁴ Significativo appare anche D. 32.103 pr.-1 (Scaev. *lib. sing. quaest. publ. tract.*). Incidentalmente si può notare che, nei brani citati, Scevola sembra muoversi in una materia ampiamente trattata in precedenza da Giuliano: lo confermerebbero D. 35.2.87.7 (Iul. 61 *dig.*) e D. 36.1.28(27).4 (Iul. 40 *dig.*).

²⁵ Ci si potrebbe domandare se trattasi di una mera coincidenza, oppure se sia immaginabile che Trifonino, nella redazione delle *Disputationes*, abbia seguito l'ordine di trattazione delle lezioni scevoliane, che a loro volta – se si accoglie la ricostruzione dello stesso Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* 2 cit. col. 271 ss. – rispecchierebbero l'ordine editale, già presente nei *Digesta* di Giuliano e in quelli (oltre che nei *Responsa*) dello stesso Scevola.

per la regola che esclude l'applicazione della *lex Falcidia* ai testamenti dei soldati. Il principio accolto da Trifonino, e da lui enunciato in forma generale e astratta, troverebbe una specifica, empirica spiegazione e applicazione già in D. 35.2.17 (Scaev. 6 *quaest.*), in cui il giurista descriverebbe gli effetti contabili della coesistenza dei due regimi²⁶, come, d'altra parte, sembrerebbe fare anche l'allievo Paolo, in D. 29.7.8.4 (Paul. *lib. sing. de iure codicill.*).

Il confronto tra brani di Scevola e di entrambi i suoi allievi, Trifonino e Paolo, appare particolarmente proficuo ed è proposto anche nell'ultimo tema affrontato da Stepan, quello dell'usucapione a favore del prigioniero di guerra o dei suoi eredi (II, § 13). Il testo da cui sono prese le mosse è D. 49.15.12.2 (Tryph. 4 *disp.*), interessante perché contiene il richiamo alle posizioni contrastanti di Giuliano e di Marcello: Trifonino aderisce apertamente alla tesi giuliana (*sed Iuliani sententiam sequendum est*). Della stessa disputa in materia di applicabilità della *fictio legis Corneliae* vi sarebbe traccia altrettanto evidente in un passaggio paolino riversato in D. 41.3.15 pr. (Paul. 15 *ad Plaut.*). Come noto, in epoca severiana, si era imposta un'interpretazione della finzione introdotta dalla *lex Cornelia* in forza della quale, morto il prigioniero di guerra durante la prigionia, si sarebbe simulato che il decesso fosse avvenuto già al momento della cattura da parte del nemico. Nel caso, invece, il prigioniero fosse tornato in patria, dopo avere riacquisito lo *status* di libero, sarebbe stato reintegrato in tutte le posizioni giuridiche precedenti, con conseguenze diverse in materia di usucapione. L'autore, una volta illustrate le fattispecie del passo di Trifonino, rileva come la giustificazione addotta da Paolo in D. 41.3.15 pr. (*nam hereditatem in quibusdam vice personae fungi receptum est*) richiami fortemente l'affermazione di Scevola in D. 47.6.6 (Scaev. 4 *quaest.*). Il maestro antonino, infatti, contestando la posizione labeoniana, affermava *esse iniquum plus heredes nostros ferre, quam ferremus ipsi*. La scelta di una medesima *ratio decidendi* suggerisce a Stepan di leggere l'influenza dell'indirizzo scevoliano (a propria volta mutuato da Giuliano) sul pensiero di entrambi gli allievi (II, § 13, C e D).

La monografia si chiude con la sintesi dei risultati raggiunti sulle singole tematiche (III, § 14) e con conclusioni generali (III, § 15). Gli esiti dell'indagine non appaiono – ammette Stepan – di portata tale da disegnare un quadro completo delle dinamiche sottese alla trasmissione del sapere giuridico, ovvero dei modi dell'insegnamento del diritto in età tardoclassica, né di offrire, nello specifico, prove inconfutabili che il pensiero di Scevola abbia influenzato la produzione di Trifonino. E purtuttavia, il metodo utilizzato si sarebbe rivelato efficace, consentendo di valorizzare gli indizi, presenti nella compilazione giustiniana, del trasferimento del patrimonio giurisprudenziale e delle sue implicazioni. Tale metodo, concentrato sul *Lehrstoff* scevoliano come riletto dagli allievi, Trifonino e Paolo, pur non potendo garantire una prospettiva esaustiva, si potrebbe rivelare fecondo anche per ulteriori ricerche, ossia per studiare relazioni tra altre coppie di giuristi, come ad esempio Scevola e Paolo: su tale specifico suggerimento si

²⁶ È forse possibile aggiungere, quale ulteriore conferma, il testo di D. 35.2.96 (Scaev. *lib. sing. quaest. public. tract.*), nonché un brano dell'altro allievo di Scevola, Paolo, che in D. 29.7.8.4 (Paul. *lib. sing. de iure codicill.*) distingue tra uno *ius militare* e uno *ius commune*.

tornerà tra poco, rivelandosi particolarmente interessante. Infine, Stepan confida nella possibilità che il metodo elaborato possa trovare proficua applicazione anche nell'indagine sull'insegnamento giuridico nell'età precedente a Giuliano, per rilevare ulteriori sviluppi e contraddizioni all'interno delle scuole, che siano in grado di arricchire i contenuti della narrazione gaiana e le informazioni note attraverso la tradizione delle già citate *Meta-Quellen*.

I risultati della ricerca sono riassunti poi in lingua italiana, spagnola e inglese (pp. 219-242). Il volume si chiude con un'accurata bibliografia (pp. 243-262) e con gli indici, delle fonti (pp. 263-269) e dei nomi (pp. 271-273).

Il lavoro di Stepan si segnala, come a più riprese già sottolineato *supra*, per la serietà dell'impostazione, il rigore metodologico, l'impegno esegetico, la ricchezza bibliografica e la prudenza con cui i risultati – che a quanto mi consta rappresentano spesso esiti originali – sono stati enunciati. In particolare, l'autore ha condotto con equilibrio la difficile realizzazione di una monografia che, attraverso la puntuale e paziente analisi di singoli problemi, si proponeva di migliorare la conoscenza della storia della giurisprudenza del II-III secolo, privilegiando il fondamentale profilo della trasmissione del sapere giuridico. Spicca la ricchezza dei contenuti, che abbracciano tutto il diritto privato romano: il diritto delle persone, il diritto delle successioni *mortis causa*, il diritto delle obbligazioni, la dialettica tra *ius commune* e *ius speciale*. Certamente l'autore si muove su un terreno assai accidentato, sia per l'evidente difficoltà di identificazione dei brani da sottoporre ad approfondimento (operazione che ha richiesto uno studio preventivo di grande impegno, che l'autore illustra), sia per l'assenza – su cui Stepan insiste – di fonti diverse dai passi del Digesto che potessero dare conferma del rapporto di scuola e del suo sviluppo. A proposito, si può forse immaginare che una più ricca rassegna di passi sui singoli temi avrebbe potuto ulteriormente rafforzare le tesi dell'autore, garantendo un maggiore respiro al lavoro.

Più in generale, ci si può domandare se al tentativo di ricostruzione di simili complessi rapporti possa giovare riservare una particolare attenzione alla scelta dei generi letterari²⁷ (ad esempio a quelli che, nella produzione scevoliana, sono destinati all'insegnamento: le *Quaestiones*, le *Quaestiones publice tractatae* e le *Regulae*²⁸), anche in considerazione del fatto che proprio le parti del lavoro di Stepan che confrontano i passi delle *Disputationes* con quelli delle *Quaestiones* risultano particolarmente persuasive e feconde. È assai probabile, infatti, che Trifonino abbia seguito le lezioni di Scevola e che proprio di queste vi sia una traccia anche testuale nelle *Disputationes*, avendo anch'esse una precipua finalità didattica²⁹. Un esempio in tale direzione potrebbe essere rappresentato da D. 26.2.31 (Scaev. 4 *quaest.*) – in cui si tratta della nomina di tutori alla figlia diseredata e dell'invalidità del testamento per nascita del postumo: la medesima fattispecie è descritta, con maggiore ricchezza di particolari, anche da Trifonino

²⁷ Si accoglie, per comodità espositiva, la terminologia schulziana che parla di 'generi letterari' per descrivere i modi e le forme dell'attività letteraria-giuridica: Schulz, *Storia* cit. 402.

²⁸ Le prime appaiono nelle argomentazioni di Stepan in diversi passaggi, a conferma del fatto che possono rappresentare una fonte privilegiata di riflessione sui rapporti tra i due giuristi.

²⁹ Sulle *disputationes* quale forma letteraria, si veda Lovato, *Studi* cit. 3 ss.

in D. 26.2.27 pr. (Tryph. 14 *disp.*)³⁰, le cui assonanze rispetto al brano di Scevola sono numerose e permettono di ipotizzare che egli stesse commentando il testo del maestro. Estremamente significativa è la scelta di giustificare il decreto magistratuale che individua i tutori dativi negli stessi soggetti indicati nel testamento, in base a un criterio di opportunità: *commodissimum est* scrive Scevola, e *commodius* è l'avverbio che qualifica l'operazione nel testo di Trifonino³¹.

Allo stesso modo, potrebbe forse condurre a risultati confortanti anche una riflessione sulla parallela normazione imperiale del II secolo (che invece parrebbe quasi programmaticamente esclusa dal campo di indagine dell'autore), almeno in contesti in cui assume una peculiare rilevanza. Un esempio in questa direzione potrebbe essere rappresentato da D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*)³², che affronta il tema della sorte degli schiavi venduti con la promessa di manometterli dopo la morte del compratore. Si domanda se tali schiavi debbano ritenersi liberi *ipso iure* una volta morto il compratore e Scevola, richiamando una costituzione del *divus Hadrianus*, esclude l'acquisto della libertà in mancanza di una previa manomissione. Il parere viene annotato da Trifonino, il quale aggiorna la decisione del maestro, citando una costituzione di Marco Aurelio, a tenore della quale gli schiavi venduti con una clausola che prevedesse l'acquisto della libertà dopo la morte del compratore, sarebbero divenuti comunque liberi entro sei mesi, anche se il venditore, al tempo della morte del compratore, avesse modificato la propria volontà³³. L'annotazione dell'allievo è di contenuto opposto rispetto alla decisione scevoliana e appare fondata sulla forza di una decisione imperiale, che Scevola non considerava ai tempi della *consultatio* di D. 18.7.10, ma che avrebbe più tardi conosciuto e valorizzato, a quanto tramanda Ulpiano, in D. 4.4.11.1 (Ulp. 11 *ad ed.*), che per l'interpretazione del rescritto richiama Scevola e le sue *Quaestiones*. Il dialogo tra maestro e allievo, nel passo annotato dei *Digesta*, non avviene sincronicamente, ma reca traccia di vicende ulteriori – la pronuncia imperiale, la lezione di Scevola sul tema, poi riversata nella raccolta di *Quaestiones* – la cui disamina potrebbe offrire ulteriori elementi di riflessione sui loro reciproci rapporti.

³⁰ D. 26.2.27 pr. (Tryph. 14 *disp.*): *Idem fiet, si intestatum decessisse patrem pupilli nomine defendatur falsumve testamentum nomine pupilli dicatur et si patruus exstet legitimus tutor futurus ab intestato, quia tutorem habenti tutor dari non potest. Nam commodius ipse, qui scriptura continetur, a praetore dabitur, ut sine ullo litis praeiudicio iustus tutor auctor pupillo ad eam litem fiat.*

³¹ Secondo i criteri individuati dall'autore, l'esempio proposto sarebbe da valutarsi con cautela, contenendo, nel successivo paragrafo 1, un espresso richiamo a Giuliano: D. 26.2.27.1 (Scaev. 14 *disp.*): *Cum autem ipse patruus, quem tutorem legitimum sibi dicebat pupillus esse, subiectum filium criminaretur et ad se legitimam hereditatem pertinere contenderet, alium tutorem petendum Iulianus respondit.*

³² D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*): *Cum venderet Pamphilam et Stichum, venditioni inseruit pactum conventum, uti ne eadem mancipia Pamphila et Stichus, quos minorato pretio vendidit, alterius servitutum quam Seii paterentur post mortemque eius in libertate morarentur: quaesitum est, an haec mancipia, de quibus inter emptorem et venditorem convenit, post mortem emptoris iure ipso liberata sint. respondit secundum constitutionem divi Hadriani super hoc prolata Pamphilam et Stichum, de quibus quaereretur, si manumissi non sint, liberos non esse. Claudius: divus Marcus ex lege dicta libertatis in vendendo quamvis non manumissos fore liberos in semenstribus constituit, licet in mortis tempus emptoris distulit venditor libertatem.*

³³ Numerosi sono i passaggi dei *Digesta Iustiniani* che recano traccia della costituzione di Marco Aurelio, ed il rescritto dell'imperatore è ricordato anche in due costituzioni di Settimio Severo, del 222 e del 223: C. 4.57.2 e 3.

Un'ultima notazione può essere dedicata alla figura del giurista Paolo, il cui ruolo, all'interno del volume in esame è ancillare rispetto all'indagine che coinvolge direttamente Scevola e Trifonino, conformemente agli intenti dell'autore di analizzare i rapporti tra coppie di giuristi. Eppure, quando l'argomentazione viene confermata con la descrizione delle posizioni paoline – mi riferisco, ad esempio, ai casi di D. 21.2.71 (Paul. 16 *quaest.*), di D. 29.7.8.4 (Paul. *lib. sing. de iure codicill.*) e di D. 41.3.15 pr. (Paul. 15 *ad Plaut.*), *supra* citati³⁴ – essa appare significativamente rafforzata. Gli esiti importanti della ricerca svolta su Trifonino, oltre ad avere un indiscutibile valore intrinseco, potrebbero rappresentare un solido e importante punto di partenza per una successiva ricerca – che Stepan, come poc'anzi accennato, suggerisce a conclusione del volume – concentrata su Scevola e Paolo. La sensazione è che, aggiungendo ulteriori tasselli di una tradizione giurisprudenziale sotto vari profili poco nota, si possa aspirare ad elaborare, anche per il periodo di transizione dagli Antonini ai Severi, un 'modello di scuola' ricco e storicamente accettabile.

Alessia Spina
'Sapienza' Università di Roma
alessia@uniroma1.it

³⁴ Stepan, 'Scaevola' cit. 188 ss. e in particolare 197 ss. (II, § 13, B.VI).